

S04 22 Empoli – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori per la rigenerazione urbana del complesso di Piazza Guido Guerra con realizzazione del nuovo teatro comunale piani urbani integrati CIG 9550399692 CUP C75E22000170001 – Appalto PNRR M5C2 I 2.2

DISCIPLINARE DI GARA SERVIZI ARCHITETTURA - INGEGNERIA.....	2
1. PREMESSE	2
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 Documenti di gara	3
2.2 Chiarimenti	3
2.3 Comunicazioni	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.....	4
3.1 Descrizione sommaria	4
3.2 Finanziamento e OBBLIGHI:	5
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	7
4.1 Durata	7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
6. REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	9
6.1 Dotazioni tecniche.....	10
7. REQUISITI GENERALI	11
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	12
8.1 Requisiti di idoneità.....	12
8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	14
8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	14
8.4 Indicazioni per Raggruppamenti, Geie, Consorzi ordinari e Consorzi stabili e società.....	15
9. AVVALIMENTO	17
10. SUBAPPALTO	17
11. GARANZIA PROVVISORIA (NON PREVISTA).....	17
12. SOPRALLUOGO (NON PREVISTO).....	17
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18
14. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO.....	18
15. CONTROLLI SUI REQUISITI.....	18
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e ECONOMICA	31
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO	32
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	32

19.1	Verifica documentazione amministrativa	33
19.2	Commissione giudicatrice	33
19.3	Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche	33
19.4	Verifica di anomalia delle offerte	34
19.5	Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	35
21	CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE (PNRR)	37
22	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	37
23	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	38

DISCIPLINARE DI GARA SERVIZI ARCHITETTURA - INGEGNERIA PROCEDURA APERTA S04 22 Empoli

1. PREMESSE

L'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa (d'ora in poi Unione) intende procedere, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 Dlgs 50/2016 (in seguito: Codice) e art 2 D.L. 76/2020, come da ultimo modificato dalla L. 108/2021, all'affidamento dell'appalto indicato in epigrafe, in esecuzione della determina a contrarre del Comune di Empoli n. 662 del 06/06/2022, successivamente integrata con la determina n. 1711 del 19/12/2022 del Comune di Empoli, e della Centrale di Committenza n. 918 del 23.12.2022.

La procedura di gara si svolge interamente in modalità telematica, a norma di quanto consentito dall'art. 58 del Dlgs 50/2016, interamente tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dall'art. 47 della L.R. Toscana n. 38/2007, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 95 c. 3 del Codice.



Criteri ambientali minimi: L'appalto è soggetto ai Criteri ambientali minimi (CAM) di cui D.M. 23/06/2022 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 183 del 06/08/2022 consultabile all'indirizzo: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam> ed è soggetto altresì al rispetto dei criteri del DNSH "Do No Significant Harm".

Il luogo di svolgimento del lavoro è Empoli. (FI) codice NUTS ITI14

Il CIG è 9550399692, il CUI è L01329160483202100010, il CUP è C75E22000170001
CPV Prevalente 71240000-2 – Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
CPV Secondarie 71242000-6 - Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi

La gara non è suddivisa in lotti stante il carattere unitario della prestazione.

Appalto Congiunto: L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni quale Centrale di Committenza di cui all'art 37 c. 4 le2. b) istituita con convenzione rep n. 4040 del 03/04/2018 Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa (Comune di Empoli).

Stazione Appaltante Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria, 54 - 50053 Empoli (FI) – Italy, Codice NUTS: ITI14 C.F. 91016930488 P. IVA 06322570489; PEC circondario.empolese@postacert.toscana.it; posta elettronica info@empolese-valdelsa.it, Tel. 0571.757528/816/966/967, Fax. 05719803333; Indirizzo internet: www.empolese-valdelsa.it

Codice AUSA: 0000244532 Indirizzo del profilo di committente: www.empolese-valdelsa.it

Comune Committente: Comune di Empoli.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Roberta Scardigli – Comune di Empoli.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Il progetto preliminare, con i contenuti ivi previsti, è stato approvato con la Delibera n. 44 del 09/03/2022, della Giunta Comunale del Comune di Empoli ed è disponibile sul sito internet del Comune Empoli al seguente link:

<https://portale.comune.empoli.fi.it/web/trasparenza/storico-delibere-di-giunta/-/papca/display/54903>

Disponibili sulla Piattaforma START:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali del 18 Ottobre 2007;
- 4) Protocollo legalità siglato il 10/10/2019 con La Prefettura di Firenze;
- 5) Patto di integrità approvato con delibera n. 14 del 07/06/2016 dell'Unione;
- 6) Codice di comportamento del Comune convenzionato e dell'Unione;
- 7) Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali del 13 Maggio 2019
- 8) Allegato H criteri per la valutazione delle offerte
- 9) Relazione Tecnica
- 10) Bozza di contratto
- 11) Calcolo compensi

L'appalto è disciplinato anche dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori", di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sulla piattaforma start all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e nella sezione Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di gara e contratti dell'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa

2.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sulla Piattaforma nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Le suddette richieste potranno essere formulate entro il giorno 09.01.2023 e le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi del giorno 10.01.2023.

Si invitano gli operatori economici a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al Servizio di supporto della Piattaforma al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start, è onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. **Le comunicazioni ai concorrenti ai sensi dell'art 76 del Codice e per soccorso istruttorio di cui all'art 83 c. 9 del Codice verranno effettuate tramite la piattaforma START dalla PEC start@postacert.toscana.it , e si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai al momento della registrazione alla Piattaforma.**

Eventuali comunicazioni dell'Amministrazione di interesse generale, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e 5, del Codice e dell'art 83 c. 9.

Le comunicazioni dell'operatore indirizzate all'Unione sono replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. **Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.**

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: **Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare i messaggi di posta elettronica ordinaria e la casella start@postacert.toscana.it per inviare le comunicazioni ex art 76 e art 83 Dlgs 50/2016 via PEC.** I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

3.1 DESCRIZIONE SOMMARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del Dlgs 50/2016, la gara è impostata in un unico lotto in ragione della sostanziale unitarietà del servizio. La suddivisione in lotti determinerebbe, infatti, per un verso, inefficienza/inefficacia nella gestione del servizio.

Il servizio prevede la redazione del progetto definitivo esecutivo e direzione lavori dell'intervento, ai sensi dell'art. 23 c.2. e dall'art. 24 del D.lgs. 50/2016 per la riqualificazione dell'area, ad oggi funzionalmente periferica, di Piazza Guido Guerra, in modo da divenire parte integrante del tessuto urbano cittadino.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Il servizio prevede la redazione di un unico livello progettuale definitivo-esecutivo con i termini contrattuali per la consegna degli elaborati progettuali articolata in due fasi distinte:

<i>Descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto</i>	<i>CPV</i>	<i>Importo al netto di iva e oneri previdenziali</i>
progettazione definitiva esecutiva	71240000-2 – Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	€ 598.216,00

L'importo a base di gara ammonta ad € 598.216,00 ed è al netto di oneri previdenziali al 4% (per € 23.928,64) ed Iva al 22% (per € 136.871,22).

La categoria prevalente è quella relativa all'ID Edilizia.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del D.M. del Ministero della Giustizia 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17/06/2016).

Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Tab. n. 2 – Categorie, ID e tariffe

ID. OPERE	CATEGORIE D'OPERA	Gradi di Complessità	VALORE DELLE OPERE
E.13	EDILIZIA	1,20	€ 2.369.071,00
S.04	STRUTTURE	0,90	€ 3.274.917,00
IA.01	IMPIANTI IDRAULICI	0,75	€ 174.901,80
IA.02	IMPIANTI MECCANICI	0,85	€ 466.404,80
IA.03	IMPIANTI ELETTRICI	1,15	€ 614.705,40

Tab. n. 3 – Figure professionali, specificità della prestazione, importo

Ruolo	Codici prestazioni da DM 2016	Totale prestazione
Progettazione e DL architettonica	QbII.01 - QbII.03 - QbII.06 - QbII.19 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.04 - QbIII.05 - Qcl.01 - Qcl.03 - Qcl.05 - Qcl.09a	€ 222.996,45
Progettazione e DL strutturale	QbII.01 - QbII.03 - QbII.09 - QbII.12 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.04 - QbIII.05 - QbIII.06 - Qcl.01 - Qcl.03 - Qcl.04 - Qcl.09° - Qcl.11	€ 235.809,33
Progettazione e DL impianti idraulici	QbII.01 - QbII.03 - QbII.21 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.04 - QbIII.05 - Qcl.01 - Qcl.03 - Qcl.05 - Qcl.09a	€ 13.850,97
Progettazione e DL impianti meccanici	QbII.01 - QbII.03 - QbII.21 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.04 - QbIII.05 - Qcl.01 - Qcl.03 - Qcl.05 - Qcl.09a	€ 31.982,32
Progettazione e DL Antincendio		€ 6.380,76
Progettista e DL acustica		€ 17.828,34
Archeologo		€ 10.350,00
Totale arrotondato		€ 598.216,00

3.2 FINANZIAMENTO E OBBLIGHI:



Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - Il presente appalto è finanziato con fondi del PNRR pertanto la partecipazione alla gara sarà soggetta alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e a tutta la normativa conseguente. In particolare, Missione 5 "Inclusione

e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2.

Obblighi specifici del PNR relativi al rispetto del DNSH

Tra le altre il progetto dovrà rispettare i principi di progettazione e realizzazione delle opere secondo i criteri del DNSH “Do No Significant Harm” ovvero dovranno soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente”.

Inoltre trovano applicazione, laddove richiedano accorgimenti ulteriori o maggiormente cautelativi rispetto ai sopra citati principi DNSH, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui D.M. 23/06/2022 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 183 del 06/08/2022.

Infine sono applicati i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108.

Obblighi specifici del PNR relativi al rispetto delle pari opportunità

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei PNRR debbano contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti.

- se l’Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50: ai sensi dell’articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, è obbligato a consegnare all’Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto, la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta “relazione di genere” deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l’impossibilità per l’Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
- se l’Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici 15: A pena di applicazione delle penali e/o di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore che occupa, all’atto della stipula del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell’articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, deve consegnare all’Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto:
 - la certificazione di cui all’articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
 - una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La predetta relazione deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

L’Amministrazione (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto

sopra. L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021. L'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione sia giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile

CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Sarebbe prevista l'applicazione obbligatoria della clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 106 comma 1., lettera A) del Dlgs 50/2016. Obbligatoria fino al 31/12/2023 per i contratti pubblici, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge Legge 27 gennaio 2022, n. 4, il presente appalto trattandosi di servizi da concludersi in breve tempo, è un appalto di durata inferiore ad una annualità pertanto non trova applicazione.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Il servizio prevede la redazione di un unico livello progettuale definitivo – esecutivo con i termini contrattuali per la consegna degli elaborati, progettuali articolata in due fasi

- Entro e non oltre 60 giorni dalla stipula del contratto la consegna degli elaborati grafici e relazioni necessari all'ottenimento dei pareri obbligatori ai fini dell'approvazione del progetto (Vigili del Fuoco, Soprintendenza, ASL);
- Entro e non oltre 100 giorni dalla stipula del contratto la consegna di tutti gli elaborati che costituiscono il progetto definitivo-esecutivo.

Il servizio prevede la redazione di un unico livello progettuale definitivo-esecutivo con i termini contrattuali per la consegna degli elaborati progettuali articolata in due fasi distinte:

- entro e non oltre 60 giorni dalla stipula del contratto la consegna degli elaborati grafici e relazioni necessari all'ottenimento dei pareri obbligatori ai fini dell'approvazione del progetto (Vigili del Fuoco, Soprintendenza, ASL);
- entro e non oltre 100 giorni dalla stipula del contratto la consegna di tutti gli elaborati che costituiscono il progetto definitivo-esecutivo.

La direzione lavori avrà avvio contestualmente al verbale di consegna dei lavori e terminerà alla conclusione di tutte le opere e forniture previste in progetto con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, libretti, fascicoli e manuali d'uso e con il rilascio di tutti i pareri e autorizzazioni positivi necessari ai fini del collaudo tecnico amministrativo.

È fatto obbligo all'operatore di concludere il servizio entro la data prestabilita. Il tecnico incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. L'amministrazione comunale ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penali:

- in caso di ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni oggetto di questo appalto si applicherà una penale pari a Euro 120,00 (centoventi) per ogni giorno di ritardo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) Società di professionisti

- c) Società di ingegneria;
 - d) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - d bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
 - e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
 - f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
 - g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
 - h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.
- È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni degli art. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara

. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta.

Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24.12. 2009, n. 79/R regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità dei lavori) e nelle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana Giunta Regionale Start GR approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/> nella sezione Progetto, nonché nelle disposizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n 148 del 12/08/2021 e nelle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo

quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare ed alla documentazione di gara.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione dell'amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.] La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

6.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana Giunta Regionale Start GR. In ogni caso è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- b) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF /A JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

7. REQUISITI GENERALI

A pena di esclusione i concorrenti devono possedere i requisiti tecnici e professionali di all'art. 83 comma 1, lett. a), b), c) del codice degli appalti nonché quelli di cui al DM del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263 come indicato negli articoli successivi.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Trova inoltre applicazione la norma sul conflitto di interesse di cui all'articolo 42 del codice degli appalti.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei protocolli allegati alla documentazione di gara e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. Tali condizioni sono dichiarate dall'operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto

legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile
- una quota pari al 30% per cento di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ove possibile, ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del Concorrente

A.1) I requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016 n. 263: il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

A.2) (Per tutte le tipologie di società e per i consorzi); iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del Gruppo di lavoro

A.3 Iscrizione agli appositi albi professionali e specifici requisiti di abilitazione dei professionisti del gruppo di lavoro

Gli esecutori delle prestazioni designati dai concorrenti devono possedere le competenze professionali minime necessarie indicate nella tabella sottostante.

Il soggetto che svolgerà i servizi di architettura e ingegneria deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal DM 2 dicembre 2016 n. 263 in relazione alla tipologia di operatore economico tra quelle elencate all'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016. Si precisa che i ruoli (figure) professionali "minimi" indicati nella tabella sottostante, si riferiscono a persone fisiche distinte, nella misura di **almeno 4 (quattro) unità minime**, tenuto conto che è ammesso che un unico professionista sia indicato come responsabile di più ruoli esclusivamente nei casi e secondo lo schema sotto indicato:

- Progettista (architettonico) / Progettista (strutturale) / Direttore lavori architettonico / Direttore operativo strutturale;
- Progettista (strutturale) / Progettista Antincendio / Progettista acustico / Direttore operativo strutturale / Direttore operativo impianti;
- Progettista impianti elettrici e speciali / Progettista impianti meccanici e idraulici / Progettista Antincendio / Progettista acustica / Direttore operativo impianti.

(A titolo esemplificativo, è consentito che la stessa persona fisica indicata per il ruolo di progettista impianti elettrici e speciali svolga il ruolo di progettista in materia acustica).

I criteri di selezione sono da indicare nel modello A.2.bis e A.2.ter

È, inoltre, fatto obbligo di indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, oltre che, per i raggruppamenti temporanei, indicare il giovane professionista, come previsto dal c. 5 dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'art. 4 del DM 263/2016.

Inoltre si richiede ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Dlgs 50/2016, di indicare il nominativo del Direttore dei Lavori.

Ruolo	Requisito	N
Progettista architettonico	Laurea magistrale o quinquennale in architettura, ed iscrizione alla Sezione A – settore civile/Architettura del relativo Ordine Professionale degli Architetti	1
Progettista strutturale	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, ed iscrizione alla Sezione A – settore civile/Architettura del relativo Ordine Professionale	1
Progettista impianti elettrici e speciali	Tecnico abilitato iscritto negli appositi albi professionali	1
Progettista impianti meccanici e idraulici	Tecnico abilitato iscritto negli appositi albi professionali	1
Progettista Antincendio	Tecnico abilitato iscritto negli appositi albi professionali	1
Progettista acustica	Tecnico abilitato iscritto negli appositi albi professionali	1
Archeologo	Laurea magistrale o quinquennale in archeologia, ed iscrizione negli appositi albi della soprintendenza	1
Direttore lavori architettonico	Laurea magistrale o quinquennale in architettura, ed iscrizione alla Sezione A – settore civile/Architettura del relativo Ordine Professionale degli Architetti	1
Direttore operativo strutturale	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, ed iscrizione alla Sezione A – settore civile/Architettura del relativo Ordine Professionale	1
Direttore operativo impianti	Tecnico abilitato iscritto negli appositi albi professionali	1

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente o i concorrenti in caso di raggruppamento, indicano il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specificano il rapporto organizzativo rispetto al concorrente/membro del RTP:

- professionista singolo
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei

confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal DM 2 dicembre 2016, n. 263. Pag. 11 a 34. Nulla osta che, nella compagine dell'offerente, ferme restando le professionalità obbligatorie, siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie, purché attinenti all'oggetto dell'affidamento, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le relative prestazioni siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali.

Tali professionisti sono ammessi nel rispetto delle condizioni sopra riportate.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

-Fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Dlgs n. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a € 600.000,00 (da dichiarare nel modello A.2.BIS - AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI). Tale requisito, di natura economica-finanziaria, è richiesto in quanto ritenuto essenziale per dimostrare la solidità dell'operatore nel settore di attività all'interno nel quale rientra l'oggetto dell'appalto ed è motivato dalla volontà di individuare un affidatario di capacità economica e finanziaria coerente con l'entità dell'opera da realizzare.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: bilanci o altra documentazione fiscale.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- 1) le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- 2) le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

In caso di consorzi stabili, i requisiti o di consorzi fra società di cooperative di produzione e lavoro, i requisiti generali dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate esecutrici.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per valutare l'idoneità, al fine della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, di attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non di identica destinazione funzionale), si fa riferimento alle Linee guida ANAC n. 1, in particolare al paragrafo V, e al DM 17 giugno 2016.

L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

-Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento

Requisito di capacità tecnica

ID. OPERE	CATEGORIE D'OPERA	Gradi di Complessità	Valore delle opere	Importo complessivo minimo (0,60) per l'elenco dei servizi
E.13	EDILIZIA	1,20	€ 2.369.071,00	€ 1.421.442,60
S.04	STRUTTURE	0,90	€ 3.274.917,00	€ 1.964.950,20
IA.01	IMPIANTI IDRAULICI	0,75	€ 174.901,80	€ 104.941,08
IA.02	IMPIANTI MECCANICI	0,85	€ 466.404,80	€ 279.842,88
IA.03	IMPIANTI ELETTRICI	1,15	€ 614.705,40	€ 368.823,24

In linea con le linee guida ANAC n. 1 parte V, punto 1, ai fini della qualificazione si indica che:

- Per le categorie E.13 ed S.04 (edilizia e Strutture), ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- Per le categorie IA.01, IA.02, IA.03, ai fini della qualificazione, stante la specifica destinazione funzionale dell'ID opere IA.01, IA.02, IA.03, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare il requisito quando sono relative, rispettivamente, alle seguenti classi:
 - o Per la IA.01, classe IA.01 con grado di complessità 0,75;
 - o Per la IA.02, classe IA.02, con grado di complessità a,85;
 - o Per la IA.03, classe IA.03 e IA.04, con grado di complessità pari almeno a 1,15.

Ai fini dell'individuazione delle prestazioni principali e secondarie, si rinvia all'Art. 48 comma 2 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue i servizi indicati come principali. **Nella presente gara, pertanto, è individuato come PRINCIPALE il servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori strutturali, pertanto, il MANDATARIO eseguirà la prestazione di PROGETTAZIONE (S.04) e DL STRUTTURALI.**

8.4 INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI, GEIE, CONSORZI ORDINARI E CONSORZI STABILI E SOCIETÀ

Si fa presente che l'operatore economico ha la facoltà, ai sensi dell'art 48 c. 11, del Dlgs 50/2016, di presentare offerta per sé, o quale mandatario di operatori riuniti secondo le seguenti modalità.

Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, le mandanti quelle indicate come secondarie. Pertanto il MANDATARIO eseguirà la prestazione di PROGETTAZIONE (S.04) e DL STRUTTURALI.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 Requisito di idoneità professionale di al paragrafo 8.1.A.1) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese Requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1.A.2) tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di Iscrizione agli appositi albi professionali e specifici requisiti di abilitazione dei professionisti del gruppo di lavoro di cui al paragrafo 8.1.A.3) relativo all'iscrizione agli appositi albi professionali e specifici requisiti di abilitazione previsti dalla vigente normativa, previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 8.2 (fatturato globale) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito di capacità tecnico professionale di cui all'art. 8.3 (servizi di punta) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il requisito di capacità tecnica per S.04 deve essere posseduto dalla mandataria che deve possedere il requisito inerente la prestazione principale, mentre i requisiti di capacità tecnica per E.13 e IA.01-02-03 dovranno essere posseduti in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Fermo restando che, nella singola classe/categoria, i due servizi di punta richiesti possono essere posseduti da due diversi componenti del raggruppamento, salva la non frazionabilità del singolo servizio.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (art. 46 c. 1 lett. f) del Dlgs 50/2016). Ai fini della qualificazione si applica quanto disposto dall'art 47 c. 2 del Dlgs 50/2016.

I requisiti di “**Capacità economico finanziaria**” e “**Requisiti di capacità tecnica**” devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (art. 46 comma 2 del Dlgs 50/2016).

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto A.3 dell'art. 8.1, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale chiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA (NON PREVISTA)

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, non sono dovuti, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.

12. SOPRALLUOGO (NON PREVISTO)

Non è previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestazione da parte della Stazione Appaltante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 70,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 17 marzo 2022, n. 64 e sul sito dell'ANAC o successiva delibera e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il pagamento può essere effettuato attraverso la piattaforma digitale pagoPA disponibile nel portale ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

15. CONTROLLI SUI REQUISITI

La documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema FVOE

L'operatore economico a tal fine, effettua la registrazione al servizio e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PassOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa, così come previsto al successivo articolo.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine del giorno 12 gennaio 2023 alle ore 13.00** la seguente documentazione

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

B) L'OFFERTA TECNICA, sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

C) L'OFFERTA ECONOMICA, sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 445/2000; per i concorrenti non aventi

sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda indica inoltre:

- i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dai “Codice di comportamento” pubblicati nella documentazione di gara;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione “Presenta offerta”;
- **Completare:**
 - Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
 - Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “*Domanda di partecipazione*”;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “*domanda di partecipazione - nome impresa*” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “*domanda di partecipazione - nome impresa*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “*domanda di partecipazione – nome impresa*” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura;

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza **di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/ di invio della lettera di invito, le cariche di **cui al comma 3 dell’art. 80 del Dlgs 50/2016; in particolare:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

Per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, le parti di prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell’operatore riunito, le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto, per ogni singolo membro.

Ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tali casi il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Dlgs 50/2016 deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Dlgs 5/2016);
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.
- Inserirla nell'apposito spazio.

A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., **già costituiti**, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13, del Dlgs 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Dato atto di quanto previsto dall'art. 85 del Dlgs 50/2016 in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al Dlgs 50/2016 e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7-2016, e consistente in un'autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016;

- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Dlgs 50/2016.
c) di accettare le clausole contenute nei protocolli allegati alla documentazione di gara;

SI RACCOMANDA la compilazione del modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara, in quanto il concorrente deve obbligatoriamente rendere le dichiarazioni contenute nella Parte III, sezione D, costituenti altri motivi di esclusione previsti dall'ente aggiudicatore.

Precisamente, sono da compilare:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica, in relazione ad ogni categoria dell'appalto, la quota percentuale che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente disciplinare (sezioni A-B-C-D).

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del Dlgs 50/2016, già indicati nella domanda di partecipazione. (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci).

Si evidenzia che al punto 4 della lettera D il concorrente rende la dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi derivanti dalla L. 68/1999 anche ai sensi dell'art. 47 DL 77/2021, come da ultimo modificato con L. 108/2021.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 8.1 – requisiti A.1 ed A.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art 89 del Dlgs 50/2016 o di avvalimento ex art. 110 del Dlgs, 50/2016 dall'impresa ausiliaria;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

A.2.bis) DICHIARAZIONE REQUISITI di cui al paragrafo 8.2 Requisiti di capacità economico finanziari e 8.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali (Gruppo di lavoro)

Tale autocertificazione deve essere resa tramite il **modello** disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- da ciascun membro del RTP congiuntamente;

e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto.

A.2.ter) DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI- REQUISITO 8.3 In questo spazio, ciascun concorrente deve inserire la dichiarazione inerente la composizione del gruppo di lavoro di cui all'art. 8.1 – requisito A3, specificando, per ciascun membro del gruppo:

Nominativo del professionista, il ruolo svolto all'interno del gruppo di lavoro, il requisito professionale posseduto ed il rapporto organizzativo rispetto al concorrente/membro del RTP.

Il gruppo di lavoro dovrà essere composto nel rispetto di quanto indicato al citato art. 8.1 –A3.

Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- i membri del RTI congiuntamente;

e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto.

A.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del conseguimento dei requisiti di partecipazione deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;

ed allegare i documenti di cui ai punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.

A.3.1) Il DGUE dell'impresa ausiliaria secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

A.3.2) Il documento “DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 89 DEL DLGS 50/2016”, resa con l'apposito **modello** reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).

Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del Dlgs 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando/l'invio della lettera di invito** (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o controllo**, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale

dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

A.3.3) CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all'art. 89, comma 1, del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;

oppure

- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

A.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Dlgs 50/2016, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui ai punti A.4.1) e A.4.2).

A.4.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, **secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.**

Nel caso in cui l'impresa consorziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio di cui alla lettera b), 2° comma, dell'art. 45 del Dlgs 50/16, dovendo lo stesso a sua volta dichiarare l'impresa sua consorziata esecutrice dei lavori, dovrà essere presentato anche per quest'ultima impresa consorziata il DGUE, secondo le indicazioni riportate al precedente capoverso della presente lettera A.4.1).

A.4.2) La "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE", resa con l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del Dlgs 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando/l'invio della lettera di invito, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)**

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Nel caso in cui l'impresa consorziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio di cui alla lettera b), 2° comma, dell'art. 45 del Dlgs 50/16, dovendo lo stesso a sua volta dichiarare l'impresa sua consorziata esecutrice dei lavori, dovrà essere presentata anche per quest'ultima impresa consorziata la "Dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre" secondo le indicazioni riportate ai precedenti capoversi della presente lettera A.4.2).

È richiesto di allegare la scansione del libro soci del Consorzio, da cui risulti la qualità di associata della consorziata.

Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016.

A.5) NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all'art 161 del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale ed è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro operatore. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici. Inoltre dovranno altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 4 del Dlgs 50/2016 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovranno inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1) e A.5.2).

Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

Nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall'art 110 c. 6 del Dlgs 50/2016, l'ANAC, abbia subordinato la partecipazione dell'impresa in concordato preventivo ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 del Dlgs 50/2016 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1) e A.5.2).

A.5.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

A.5.2) La "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 110 DEL DLGS 50/2016", tramite l'apposito **modello**, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del Dlgs 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. . Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)**

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai

sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 50/2016, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e allegare sulla piattaforma START i seguenti documenti.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.5.3) RELAZIONE PROFESSIONISTA (concordato preventivo) Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A.6) Cauzione provvisoria non richiesta in questa procedura

A.7) DICHIARAZIONE OBBLIGHI PNRR

Il concorrente allega la **“DICHIARAZIONE OBBLIGHI PNRR”**

AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.L N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 108/2021”, tramite l'apposito **modello**, sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, con cui l'impresa dichiara:

- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999/di essere in regola sul diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- di essere un operatore economico che occupa oltre cinquanta dipendenti e pertanto allega copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021) e quindi si impegna, se aggiudicatario dell'appalto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, **oppure**, di essere un operatore economico che occupa tra 15 e 50 dipendenti e quindi si impegna, se aggiudicatario dell'appalto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali

La dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 è resa anche nel DGUE, parte III, lettera D, punto 4.

A.8) MODELLO DATI PER DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DLGS 159/2011

Tale documento deve essere compilato a cura dei soggetti indicati al punto A.2 del presente paragrafo, quali soggetti tenuti alla presentazione del DGUE, in quanto trattasi di documentazione integrativa allo stesso DGUE, firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto. Gli operatori iscritti presso le White list della Prefettura possono omettere la presentazione del modello. **In tal caso sarà necessario indicare gli estremi di tale iscrizione nell'apposita sezione del DGUE.**

A.9) Documentazione relativa al "PassOE" generato da parte del servizio FVOE

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il "PassOE" rilasciato dal servizio FVOE contenente anche le eventuali imprese.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliarie e inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.

Nel caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016, il documento deve essere prodotto anche dalle imprese ausiliarie.

L'operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema FVOE, dovrà accedere al sito <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Registrarsi e seguire le istruzioni ivi riportate cui si rimanda.

A.10) il DOCUMENTO, tra quelli evidenziati qui di seguito in neretto, attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 70,00.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 17 marzo 2022, n. 64 ("Oggetto: Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022"), con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- **il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.**

Il pagamento può essere effettuato attraverso la piattaforma digitale pagoPA disponibile nel portale ANAC.

A.11) IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0durata

003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

Oppure l'assolvimento dell'imposta di bollo può avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria, 54 - 50053 Empoli (FI), C.F. 91016930488);
- del codice ufficio o ente (campo 6: T'ZJ);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- nel campo 10 l'anno 2022 ed il numero completo del codice CIG;

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio "Comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F23.

A.12) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da allegare al DGUE)

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Il concorrente allega

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

B.1) OFFERTA TECNICA, da inserire nel sistema nell'apposito spazio destinato all'offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola: dal legale rappresentante;
- in caso di GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

L'Offerta tecnica deve essere costituita dalla documentazione specificata, per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica, nel documento allegato H e necessaria alla valutazione degli elementi esplicitati nel predetto allegato H. Si raccomanda agli operatori di attenersi al rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto documento in merito alla modalità di elaborazione e presentazione dell'offerta tecnica.

Nella documentazione tecnica non dovrà essere contenuto nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche indicate nell'allegato H.

Il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione, tuttavia il superamento del numero massimo o il contenimento all'interno di esso può essere valutato rispettivamente in modo negativo o positivo nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi o coefficienti, configurandosi come una leale collaborazione "anticipata" ai fini della valutazione dell'Offerta tecnica.

B.1.1) Documentazione necessaria alla valutazione dell'Offerta Tecnica secondo le indicazioni contenute nell'allegato H:

L'Offerta tecnica deve essere costituita dalla documentazione specificata, per ciascun criterio e sub-

criterio di valutazione dell'offerta tecnica, nel documento allegato H e necessaria alla valutazione degli elementi esplicitati nel predetto allegato H. Si raccomanda agli operatori di attenersi al rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto documento in merito alla modalità di elaborazione e presentazione dell'offerta tecnica.

B.1.2) Questionario Tecnico:

Il concorrente deve inserire il modello Questionario Tecnico, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara, compilato e sottoscritto.

B.2) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA

Tale autocertificazione deve essere resa tramite il **modello** disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;

e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica".

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Dlgs50/2016.

In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:

- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;
- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Dlgs 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

A tale proposito si precisa, come recentemente indicato dal Consiglio di stato Sez. V con Sentenza n.4220 del 01/07/2020 che il diritto di accesso agli atti di gara **"non è pacificamente sempre integrale a fronte della deduzione di esigenze di difesa, essendo sempre necessario, nel bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali e commerciali ed il diritto all'esercizio del c.d. "accesso difensivo", l'accertamento dell'eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate."**

La Stazione appaltante quindi si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

C.1) OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica mediante indicazione, a pena di esclusione, del ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 598.216,00, peso massimo pari a 15,00 punti, il soggetto concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "offerta economica".

Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a tre.

Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del Dlgs 50/2016 nell'offerta economica l'operatore non deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. **Con la firma dell'offerta economica (generata dal Portale START) il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis), l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 32, c. 6, del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica B.1 o C.1, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo **con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 3 lettera b del Dlgs 50/2016.**

Sono ammesse solo offerte in ribasso.

Non sono ammesse offerte in variante.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.

L'Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 95, c. 12, del Dlgs 50/2016, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E ECONOMICA

I criteri sono contenuti nel documento allegato H al presente disciplinare.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 16.A.7 del presente disciplinare.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Nel rispetto di quanto riconosciuto da consolidata giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, III°, 13/12/2018, n. 7039), e nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 trattandosi di gara telematica ai sensi dell'art 58 del Dlgs 50/2016, che garantisce la tracciabilità di tutte le fasi di gara e l'invulnerabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle

offerte in seduta pubblica e, pertanto, non si terranno pubbliche sedute di gara. Ogni operazione afferente la gara sarà debitamente verbalizzata.

19.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 267/2000, la gara sarà presieduta dall'Autorità di gara.

L'Autorità di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne, ai sensi dell'art. 79 del Dlgs 50/2016, le date, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

L'Autorità di gara procederà, nella prima seduta, a verificare sulla piattaforma START le buste pervenute sul sistema entro il termine perentorio.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso

L'Autorità di gara, adotterà il provvedimento che determina esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo altresì l'adozione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara l'autorità di gara disporrà l'esclusione per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.

19.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e sulla piattaforma START nell'area dedicata alla gara.

19.3 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

L'aggiudicazione avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 50/2016.

In deroga a quanto previsto da Bando- Tipo ANAC 1/2021 l'apertura delle buste virtuali B in seduta di gara verrà fatta dall'Autorità di gara anziché dalla Commissione giudicatrice, trattandosi di attività che richiede una verifica di tipo meramente amministrativo e non discrezionale, e in quanto tal modalità è rispondente ad esigenze di natura organizzativa e di semplificazione procedurale. L'autorità di gara procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei

documenti richiesti dal presente disciplinare e della firma digitale, mettendo la documentazione a disposizione della commissione.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la commissione attribuirà i punteggi alle singole offerte tecniche, inserirà detti punteggi nel sistema telematico. La commissione redigerà apposito verbale e gli esiti della valutazione saranno registrati dalla Piattaforma.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in una seduta pubblica secondo le indicazioni che verranno pubblicate sul Portale la seduta potrebbe essere anche organizzata in modalità virtuale.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice (ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

“Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima delle eventuali riparametrazioni” (Consiglio di Stato, sez. III, 01 agosto 2016, n. 3455 e sez. V, 30 gennaio 2017, n. 373)

L'Autorità di gara informata dalla Commissione trasmette la documentazione al RUP che procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Nei casi in cui il RUP procede alla verifica di anomalia richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione ove nominata e se ritenuto necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

19.5 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra **la commissione o il RUP**, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – **formularà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'Autorità di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.**

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il RUP procederà altresì alla verifica di cui all'art. 85, comma 5 del Codice.

L'Autorità di gara, in esito alla verifica di congruità dell'offerta, **adotta il provvedimento di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP del Comune convenzionato tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.**

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione ed efficace dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto in via non efficace ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice. Entro 5 giorni comunica l'aggiudicazione (non efficace), ai sensi dell'art 76, comma 5 del Codice.

Il periodo di stand still decorre dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9 del Codice). Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) se, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni dei documenti di gara o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

Questa SA in ordine al principio della c.d. invarianza della soglia – ex art. 95, comma 15, Dlgs 50/2016, in quanto norma espressiva di un principio generale di celerità e certezza della definizione del procedimento di gara, conformandosi all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con decisione n. 847 del 26 gennaio 2017, ne prevede l'applicazione alla presente procedura, aggiudicabile con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite il metodo del confronto a coppie. Questa SA si conforma inoltre a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, SEZ. III – nella

sentenza 27 aprile 2018 n. 2579, per la quale “lo sbarramento, di cui all’art. 95, comma 15, del Dlgs n. 50 del 2016, non può trovare applicazione in assenza di qualsivoglia “cristallizzazione” della soglia per effetto di una graduatoria formata sulla base di ammissioni o esclusioni divenute inoppugnabili e imm modificabili o in pendenza di un sub-procedimento per la verifica dell’anomalia dell’offerta risultata prima graduata ancora aperto”. Pertanto tutte le modifiche effettuate prima dell’aggiudicazione determineranno il ricalcolo dei punteggi.

Il Comune Committente, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà, ove possibile, attraverso l’utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante, provvede a richiedere all’aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 31 del Dlgs n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del Dlgs 81/2008, nei casi previsti dall’art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del Dlgs 81/08;
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art. 37 del Dlgs 81/2008.

L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all’Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell’art. 53 del Dlgs 50/2016 l’accesso agli atti della procedura di gara è differito:

- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 53 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, **secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente da rilasciare secondo quanto indicato al paragrafo 16.B.2**, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che l’Amministrazione consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi. È comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del Dlgs 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del DM 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione ammonta a circa € 3.800,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

21 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE (PNRR)

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara secondo la specifica informativa allegata alla documentazione di gara.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Empoli, il 28.12.2022

P.O. Gare e contratti CUC
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa
Dott.ssa Catia Consolati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del Dlg 82/2005 modificato dal Dlg 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.